

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1426)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Lazio

Comunicate alla Presidenza il 3 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1426, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Lazio, si comunica che dal Presi-

dente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 24 febbraio 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1426.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Lazio è Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, con propri poteri e funzioni secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto ».

Art. 3.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali ».

Art. 4.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione spettano alla Regione, salve le attribuzioni di competenza degli Enti locali ».

Art. 13.

L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Hanno inoltre facoltà di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni in rapporto alla materia di loro competenza, nonchè, previa intesa con il

Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale o di Enti interamente dipendenti dalla Regione, che non saranno tenuti al segreto d'ufficio nel riferire alla Commissione in seduta non pubblica. Possono, altresì, chiedere al Presidente ed agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e deliberazioni e alla attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta ».

Art. 30.

È premesso il seguente comma:

« Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Art. 38.

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« La legge regionale prevede l'istituzione del " Difensore Civico " con il compito di chiedere notizie sull'Amministrazione regionale ».

Art. 39.

Il secondo comma è soppresso.

Art. 43.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« I controlli sostitutivi sugli Enti locali, sinchè e in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione ».

Art. 44.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, soggetto autonomo del processo di programmazione, concorre, con proprie autonome iniziative ed indicazioni, alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione nazionale e formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio, determinan-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do la localizzazione degli interventi ed investimenti pubblici nel suo territorio in relazione al piano di assetto territoriale ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione esercita la funzione di coordinamento sugli Enti locali e sugli enti economici pubblici a dimensione regionale ».

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Partecipa con gli organi nazionali alla formulazione dei programmi degli enti a partecipazione statale nell'ambito della programmazione nazionale. Partecipa, altresì, con detti organi nazionali alla scelta tipologica degli insediamenti a partecipazione statale da effettuarsi nella Regione ».

Art. 49.

Nel secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) dall'accesso all'Amministrazione mediante pubblico concorso, salvo i casi particolari stabiliti dalla legge dello Stato;

b) da qualifiche funzionali alle quali, nei casi stabiliti dalla legge regionale, si accede mediante pubblico concorso; ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione, previa delibera del Consiglio, può avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche. La durata del contratto non può superare il termine della legislatura in corso ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Al punto III, è aggiunto il seguente quarto comma:

« In sede di prima attuazione dell'organico della Regione, il personale comandato dallo Stato e da altri enti pubblici può essere immesso, con legge regionale, nei ruoli della Regione in deroga a quanto disposto dall'articolo 49, lettera a) ».